

5 Luglio 2013, ore 08:51

Società di comodo

L'interpello non può essere invalidato per difetto del requisito della preventività

L'interpello presentato ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973 per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo non può essere dichiarato inammissibile per il mancato rispetto del requisito della preventività (90 giorni precedenti il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi).

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Fabio Campagna - Dottore commercialista, Loconte & Partners

Questa la motivazione con la quale la CTP di Milano ha accolto il ricorso del contribuente che aveva impugnato l'atto di diniego di disapplicazione della disciplina prevista nell'art. 30 della legge n. 724/1994. Peraltro, il diniego di disapplicazione faceva seguito ad un precedente provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia accoglieva l'istanza di interpello disapplicativo avanzata dal contribuente. In sostanza, la DRE in un primo momento accoglieva l'istanza presentata dal contribuente e, successivamente, con diverso provvedimento la revocava dichiarandola inammissibile per la presunta violazione del requisito della "preventività". Secondo la DRE l'istanza presentata dal contribuente violava le indicazioni contenute nella circolare n. 32/E del 2010 nella quale si affermava che "il difetto del requisito della preventività [...] comporta l'inammissibilità degli interpelli ed agli stessi, come più volte ricordato, non verrà fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica" (i.e. 90 giorni prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale si chiede la disapplicazione). Come è noto la disciplina relativa alla presentazione dell'interpello ex comma 8, dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 è contenuta nel D.M. n. 259/1998 nel quale, tra le cause di inammissibilità, non ve ne è contemplata alcuna che sanzioni la tardività dell'invio dell'istanza (cfr. art. 1, D.M. n. 259/1998).

Il contribuente impugnava il "secondo" provvedimento eccependo l'illegittimità della revoca del provvedimento con il quale veniva accolta l'istanza disapplicativa, in quanto non vi era alcuna norma di legge che prevedesse un termine per la presentazione del predetto interpello ma che il requisito della preventività era da intendersi rispettato laddove la presentazione dell'istanza fosse avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate lamentava preliminarmente l'inammissibilità del ricorso del contribuente sostenendo che l'atto di diniego di disapplicazione non fosse un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e, nel merito, ribadiva la correttezza del proprio operato in quanto fondato su documenti di prassi in materia di interpello.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso affermando che il provvedimento di diniego è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto concretamente configurabile come "atto di diniego di agevolazione" e come tale riconducibile al novero degli atti espressamente previsti come impugnabili dalla disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 (cfr. Cassazione n. 8663/2011).

Dichiarata l'ammissibilità del ricorso del contribuente i giudici meneghini hanno rilevato, nel merito, l'infondatezza del provvedimento di revoca del precedente parere positivo basato sul difetto del requisito della preventività "che non appare tuttavia assistito da sanzione di inammissibilità, non prevista da disposizione normativa alcuna. Ne discende l'inopponibilità alla [omissis] della mancata presentazione della propria istanza nel termine di novanta giorni prima della scadenza della data di presentazione della dichiarazione dei redditi - indicato dall'A.F. come applicabile nella fattispecie e posto alla base del provvedimento di inammissibilità oggetto di impugnazione - in difetto di alcuna previsione normativa la proposita".

La decisione dei giudici meneghini risulta essere quasi scontata, posto che, di fatto, non esiste alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità l'istanza di interpello presentata dal contribuente oltre il termine di 90 giorni dalla data prevista per l'invio delle dichiarazioni dei redditi.

Dall'esame della sentenza qui in commento, che non è l'unica in materia (cfr. CTP di Milano, sentenza n. 181/16/12), è rilevabile, quantomeno, una carenza di buon senso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, essa aveva esaminato nel merito l'istanza del contribuente e, ritenendola fondata, concedeva la disapplicazione della disciplina di cui all'art. 30 citato. Non si comprende invece il motivo per il quale, a distanza di due mesi dal parere positivo, ha revocato per mere questioni procedurali (rivelatesi peraltro infondate) il predetto parere positivo.

Nonostante i passi da gigante compiuti negli ultimi anni, risulta ancora un persistente comportamento "formalistico" da parte dell'Amministrazione finanziaria che, in casi come quello in esame, porta il contribuente ad instaurare dei contenziosi (sopportandone i relativi costi) del tutto evitabili.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Commissione tributaria provinciale Milano, sez. XLIII, sentenza 29/05/2013, n. 213](#)

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da [OS3 srl](#)